**Rapporto**

**7487 R** 22 marzo 2018 CONSIGLIO DI STATO

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici**

**sul messaggio 17 gennaio 2018 concernente l'introduzione dell'incompatibilità tra la carica di deputato al Gran Consiglio e di membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero cantonale, dell'Azienda cantonale dei rifiuti e della Banca dello Stato del Cantone Ticino**

# I. Il MEssaggio DEl CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato ha presentato il messaggio in oggetto a seguito della decisione del 16 ottobre 2017 del Gran Consiglio con la quale sono state accolte le conclusioni del rapporto di maggioranza n. 7239 R1A del 1° giugno 2017 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici che accoglieva, ai sensi dei considerandi, l'iniziativa parlamentare presentata il 22 settembre 2014 nella forma generica dalla deputata Kandemir Bordoli per il gruppo PS "Incompatibilità tra la carica di Granconsigliere/Consigliere di Stato e quella di membro dei Consigli di amministrazione delle aziende pubbliche e parapubbliche".

Il Gran Consiglio aveva in particolare deciso di introdurre l'incompatibilità tra la carica di membro del Gran Consiglio e quella di membro del Consiglio di amministrazione di alcune aziende cantonali di diritto pubblico (Ente ospedaliero cantonale, Azienda elettrica ticinese, Azienda cantonale dei rifiuti e Banca dello Stato del Cantone Ticino).

Il Consiglio di Stato, rilevando che per l'Azienda elettrica ticinese tale incompatibilità è già prevista dall'art. 8 cpv. 2 della Legge sull'Azienda elettrica ticinese, propone quindi l'adeguamento delle corrispondenti leggi che riguardano l'Ente ospedaliero cantonale, l'Azienda cantonale dei rifiuti e la Banca dello Stato del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato segnala inoltre al Gran Consiglio di valutare se modificare l'art. 50 cpv. 4 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), che precisa che «*l'interesse di un ente di diritto pubblico non implica collisione di interessi per i membri dei suoi organi, salvo per il voto di scarico*» e che, a mente del Consiglio di Stato, diverrebbe superfluo riguardo alle quattro aziende pubbliche menzionate sopra.

# II. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ritiene che le modifiche legislative proposte dal Consiglio di Stato siano adeguate e rispecchino la decisione parlamentare del 16 ottobre 2017.

Per quanto riguarda l'art. 50 cpv. 4 LGC, la Commissione ritiene che la norma non necessiti di alcuna modifica, ritenuto da un lato che tale norma può applicarsi anche a enti di diritto pubblico che non sono toccati dalle modifiche legislative oggi in discussione (ad esempio enti di diritto pubblico comunali o consortili) e dall'altro lato che, in futuro, il Gran Consiglio potrebbe decidere la costituzione di enti di diritto pubblico senza introdurre la stessa incompatibilità prevista per l'Ente ospedaliero cantonale, l'Azienda elettrica ticinese, l'Azienda cantonale dei rifiuti e la Banca dello Stato del Cantone Ticino.

La Commissione ritiene quindi necessario mantenere tale norma.

Per i motivi sopraesposti, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Gran Consiglio ad accogliere i disegni di legge annessi al messaggio governativo.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Maurizio Agustoni, relatore

Bacchetta-Cattori - Bignasca - Ducry -

Durisch - Filippini - Lepori - Merlo -

Ortelli - Pedrazzini - Viscardi